

Corte di Cassazione sez. IV pen. – 14 ottobre 2010, n. 36788 – Pres. Marzano – Rel. Luisa

Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 c.s., comma 1 lett. a) – Tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l – Fattispecie depenalizzata dalla L. n. 120/2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) – Procedimenti penali pendenti – Provvedimento giurisdizionale di proscioglimento – Trasmissione degli atti al Prefetto – Non necessaria

In tema di guida in stato di ebbrezza, la depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 186 c.s., comma 2 lett. a), comporta, nei procedimenti penali ancora in corso, che il giudice debba prosciogliere gli imputati, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, senza che sia anche necessario trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 5.11.2009, il Tribunale di Pistoia applicava a (omissis), con la diminuzione del rito, la pena di mesi sei di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, reato commesso il (omissis).

Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze deducendo violazione di legge in quanto il giudice ha ommesso di applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente.

Il ricorso non può essere accolto.

Rileva infatti la Corte che l'ipotesi di reato per la quale (omissis) è stato giudicato è quella di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8), tanto derivando da quanto risultante dallo specifico verbale di contestazione dell'infrazione, dal quale risulta che il medesimo si era rifiutato di sottoporsi al test alcolemico (fatto, quest'ultimo, all'epoca non costituente reato).

Tale fattispecie è stata depenalizzata ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4.

L'intervenuta "abolitio criminis" comporta che il (omissis) ha diritto ad un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. 5, 15.2000 n. 769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.

Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità - irretroattività operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 richiamata dall'art. 194 C.d.S.), e non rinvenendosi nella L. n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.

P.Q.M. La Corte:

- Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato.